

Giunta Regionale del Lazio

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1987

Addi ventiquattro novembre millenovecentottantasette, alle ore 10,45, nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

LANDI BRUNO	Presidente	MANCINI LAMBERTO.	Assessore
GALLENZI GIULIO CESARE	V. Presidente	PALIOTTA GIUSEPPE	»
ARBARELLO PAOLO	Assessore	PULCI PAOLO.	»
BENEDETTO RANIERO	»	SPLENDORI FRANCO	»
BERNARDI ENZO	»	TROJA GIACOMO.	»
CUTOLO TEODORO	»	TUFFI PAOLO	»
		ZIANTONI VIOLENZIO	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(*Omissis*)

Assenti: Assessori Arbarello, Mancini, Pulci, Splendori e Tuffi.

DELIBERAZIONE N. 7128

Comune di Amatrice. Piano particolareggiato in variante al vigente P.R.G. adottato con delibera consiliare 17 aprile 1980, n. 47. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Tutela ambientale;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1978, n. 34, con la quale è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Amatrice;

VISTA la deliberazione consiliare 17 aprile 1980, n. 47, approvata dalla competente Sezione di controllo in data 26 giugno 1980, con la quale il citato Comune ha adottato il piano particolareggiato per alcune frazioni del proprio territorio in variante al vigente P.R.G.;

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate le sottoelencate n. 387 opposizioni in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare 28 luglio 1981, n. 107, vistata dalla competente Sezione di controllo in data 7 dicembre 1981; Bucci Giuseppe (1), Guerrini Rosalba (2), Vattani Benedetto (3), Dionisi Lidia (4), Di Francesco Angela (5), Gianni Claudio (6), Di Francesco Romolo (7), Nibbi Franco (8), Giammarini Romeo (9), Giammarini Giuseppe (10), Marinucci Giannino (11), Eredi Ruggeri Gabriele (12), Mazzaferri Francesco (13), Pandolfi Claudio (14), Pandolfi Roberta (15), Nibbi Giuseppe (16), Ruggeri Ubaldo (17), Di Francesco Gino (18), Cristallini Vincenzo (19), Eredi Sciarra Luigi (20), Trasmondi Vittoria (21), Aureli Umberto (22), Ruggieri Antonio (23), Scialanga Marian-tonia (24), Pescetelli Bernardino (25), Gianni Adriano (26), Rossi Pietro (27), Gianni Venerand

(28), Eredi Gianni Giovanni (29), Guerrini Domenico (30), Gentile Carmine (31), Almonte Lalli
Domenica (32), Di Filippo Sante e Vincenzo (33), Di Domenico Giosafatto (34), Eredi Sciarra
Angelo (35), Gianni Antonia in Tollo (36), Gianni Antonino (37), Gianni Savina in Bernardini
(38), Ruggeri Elena (39), Lunedì Fernando (40), Feliziani Settimio (41), Feliziani Alba (42),
Feliziani Luisa (43), Di Giacomo Michele (44), Di Giacomo Franco (45), D'Apostolo Antonio
(46), De Santis Pierina (47), De Santis Fernando (48), De Santis Olga (49), Fortuna Alfredo (50),
Eredi Bonanni Pietro (51), Eredi Bonanni Paolo (52), Picca Ermenegildo (53), Comitato Pro
Nommisci (54), Di Tommaso Italo (55), Poggi Stefano (56), Primanni Antonia (57), Santori
Domenico (58), Picca Domenica e Luigi (59), Picca Domenico e Luigi (60), D'Ascenzio Emidio
(61), Pulcini Bice (62), Picca Guido (63), Annessi Mecci Maria (64), Biasetton Ruggero (65),
Cesarei Carlo (66), Di Lorenzo Mario (67), Biasetton Ruggero (68), Bonanni Ennio (69),
Bonanni Elisabetta (70), Bonanni Alberto (71), Bonanni Ezio (72), Fascetti Domenico (73),
Cosatti Franco ed Assunta (74), Fascetti Domenico (75), Rosati Antonio (76), D'Ascenzio Clara
(77), Di Giacomo Caterina (78), D'Angelo Lina (79), Gianni Emidio (80), Di Francesco
Aleandro (81), Di Francesco Gino e Francesco (82), Ferretti Mario e Marco (83), Caponi Mario
(84), Di Francesco Gino (85), Santelli Loreto (86), Dalvi Iole (87), De Sanctis Franco (88), Di
Giovanni Carlo (89), Picca Pasquale (90), Casini Clotilde (91), Ferretti Ugo (92), Parisse
Giuseppe (93), Di Giacomo Guido (94), Di Giacomo Guido (95), Di Giacomo Guido (96),
Gianni Erina (97), Gianni Giulia (98), Plini Piero (99), D'Angelo Angelo (100), Caponi Lorenzo
(101), Eredi Monti Pasqua in Bonanni (102), Monti Pasqua in Bonanni (103), Capanna
Alessandro (104), Boni Gino (105), Casareale Pasquale (106), De Sanctis Tommaso (107), Cursi
Guerrino (108), Carosi Pietro (109), Perilli Gino (110), Perilli Francesco (111), Perissi Virgilio
(112), Perilli Roberto (113), Gigli Maria, Matilde, Lina (114), Soc. Mutuo Soccorso Pro Retrosi
(115), Polese Vincenzo (116), Fonzi Piera in Ilari (117), Perotti Vincenzo (118), Pandolfi Nello
(119), Carosi Francesco (120), Albertini Pietro (121), Sinibaldi Romano (122), Placidi Valeria
(123), Placidi Fulvia (124), Giustiniani Franco (125), Di Francesco Romolo e Fortini D. (126),
Plini Piero (127), Feliziani Maria (128), Nardi Clara in Plini (129), Cardarelli Domenico (130),
Poggi Stefano (131), Di Giacomo Mariano (132), Eredi Ermenegildo De Santis (133), Eredi
Giulio Cesarei (134), Mozzetti Orlando (135), Ciaralli Davide (136), Di Luca Paolina (137),
Troiani Anna in Bracci (138), Demofonte Maria (139), Demofonte Ugo (140), Valentini
Giovanni (141), Valentini Mario (142), Valentini Olga (143), Gentile Loreto (144), Capodaglio
Alvaro (145), Ranucci Anna Maria (146), Valentini Romolo (147), Di Giacomo Agnese vedova
Gianni (148), Laureti Cesare (149), Di Cosimo Orazio (150), Paganelli Gino (151), Ruscito
Pietro (152), Valentini Pietro (153), Ciaralli Leopoldo (154), Ciaralli Beniamino (155), Rosati
Rosa in Marocco (156), Rossetti Giuliano e Francesco (157), Di Basilio Marco (158), Carloni
Sergio (159), Carloni Sergio (160), Alegiani Carlo Filippo (161), Ranaglia Michele (162),
Belisario Sandro (163), Serena Vincenzo (164), Rosati Nicola (165), Tosti Antonio (166), Picca
Romeo (167), D'Ascenzio Mario (168), Quattrocchi Angela Maria (169), Capanna Carmine e
Maria (170), Capanna Michele (171), Santarelli Sabatino (172), Santarelli Ernestina (173),
Catena Giovanni e Alberto (174), Catena Liberata e Marianna (175), Mattei Giovanni (176), Di
Filippo Romolo (177), Valentini Cecilia (178), Pacifici Pietro (179), Paganelli Gino (180),
Feliziani Berardino (181), Feliziani Bruno (182), Boni Ottaviano (183), Garalli Eugenia (184),
Di Pietro Antonio (185), Di Giannito Angela (186), Sansoni Paolo (187), Carloni Paolo (188),
Paganelli Pietro (189), Cesarei Amedeo (190), Moriconi Luigi (191), Gianni Maria Antonietta
(192), Moriconi Goffredo (193), Di Filippo Palombini Maria (194), Mozzetti Pasquale (195),
Marchetti Giuseppe (196), Marchetti Luigi (197), Fortuna Osvaldo (198), Putini Giacomo
(199), Terribile Settimio (200), Sartori Anna (201), Teodori Eugenio (202), Teodori Domenico
(203), Valentini Francesco (204), Valentini Emidio (205), Valentini Augusto (206), Porretti
Franca (207), D'Agostino Sabatino (208), Paganelli Berardino (209), Pomponi Raimondo e
Mario (210), D'Alessio Berardina Silvia (211 e 212), Mozzetti Giacomo (213), Cesarei Filomena
in Gentile (214), D'Angelo Antonio (215), Latini Giuseppina (216), Carosi Pietro ed Emidio
(217), Mazzarella Marco (218), Pandolfi Divinangelo (219), Rossetti Elvira (220), Rossetti
Elvira (221), Rossetti Giovanni (222), Pace Armando (223), Lopez Margherita in Giustiniani
(224), Di Pietro Nazzareno (225), Nobile Anna e Liliana (226), Colasanti Tancredi e Romolo

(227), Poggi Enrico (228), Sebastiani Carolina vedova Poggi (229), Poggi Enrico (230), Volterra Manlio (231), Giustiniani Giovanni (232), Giustiniani Mario ed Antonio (233), Cardarelli Pietro (234), Di Giovanni Giuseppe (235), Salvi Lorenzo (236), Brescia Domenico (237), Di Giovanni Fortunato (238), Felicetti Pietro (239), Guarnieri Rosa in Pandolfi (240), Cesarei Benedetto (241), Pomponi Livio (242), Marini Romolo (243), Fiorenza Adamo (244), Don Fernando Giorgi (245), D'Angelo Dario (246), Di Giacinto Domenica (247), Caponi Salvatore (248), Caponi Salvatore (249), Residenti Comprensorio n. 2 (250), Famiglia Buffa (251), Santarelli Iride in Caponi (252), Santarelli Iride in Caponi (253), Monti Vittorio (254), Albertini Umberto (255), Ciancaglioni Pietro (256), Santarelli Emidio (257), Valentini Francesco e Maria Pia (258), Di Filippo Ettore (259), Gianni Anna Maria (260), Di Marco Danilo e Isabella (261), Faenza Noberto (262), Caponi M. Teresa in Galizzi (263), Picca Alberto (264), Angelini Maria (265), Cristallini Marco e Enrico (266), Angelini Maria (267), Eredi Cesari Ottavio (268), Cesarei Lorenzo (269), D'Alessio Gioacchino (270), Marchetti Rosa (271), Caponi Cecilia in D'Angelo (272), D'Angelo Pietro (273), D'Angelo Marco (274), D'Angelo Berardino (275), D'Angelo Anacleto (276), Sartori Giulia (277), Rossetti Azelio (278), Guerra Sebastiana (279), Valentini Cesare (280), Perotti Umberto (281), Sartori Palmira (282), Sartori Fabrizio (283), Monti Eola (284), Mozzetti Giacomo (285), Giglio Zeffira (286), Gigli Armando (287), Gigli Mariano (288), De Sanctis Antonio (289), Terribile Antonio (290), Cecchini Piombin Sofia (291), Pomponi Armando (292), Demofonte Ida (293), Picca Maria Pia (294), Picca Maria Pia (295), Boni Gennaro (296), D'Alessio Vittorio (297), D'Alessio Umberto (298), Perinelli Gina (299), Casini Eliseo (300), Casini Antonio (301), Scagnoli Pietro (302), Monti Giovanni (303), Angelieri Romano e Bizzarri H. (304), Narcisi Gaspare (305), Di Stefano Lucia (306), Narcisi Luigi (307), Paluzzi Polidori Elia (308), Paluzzi Polidori Elia (309), Di Giacomo Renato (310), Di Giacomo Renato (311), Di Giacomo Renato (312), Rosati Bruno (313), Eredi Rosati Pietro (314), De Tomassi Silvio (315), Santini Vincenza (316), Rebuli Settimio (317), Pietrucci Maddalena (318), Marocco Giovanni e Rosati Rosa (319), Boni Pietro (320), Di Marco Bruno ed Antonia (321), Guerrini Valeria (322), Pandolfi Vittorio (323), Pandolfi Ascenzo (324), Monti Renato (325), D'Angelo Fernando e Clelia (326), Bucci Augusto (327), Del Bianco Roberto (328), Pandolfi Franco (329), Eredi Feliziani Domenico e Giuliana (330), Terribile Luigi ed Antonio (331), Demofonte Virginia e Pietro (332), Pomponi Marco (333), Facchin Eugenia (334), Facchin Maria Cecilia e Ines (335), Gianni Caterina (336), Capriotti Ines (337), Moriconi Anacleto e Franco (338), Eredi Moriconi Ottavio e Eugenio (339), Valentini Marcello ecc. (340), Trasmondi Aldo (341), Giustiniani Anna (342), Santarelli Umberto (343), Nobile Luigi (344), Gigli Elio Gaetana, Vincenza (345), Caponi Renato (346), Grifoni Vincenzo (347), Tesei Adelaide e Maria Antonietta (348), Tesei Filippo, Ida e Rosa (349), Tesei Pietro (350), Tesei Filippo (351), Lunedì Silvio e Nibi Clara (352), Di Giovanni Roberto (353), Rosati Antonio (354), Eredi Volpini Angela (355), Eredi Volpini Angela (356), Torreti Elsa (357), Ranaglia Sante (358), Grifoni Luigi Francesco (359), Pandolfi Patrizia (360), Angelini Guglielmo (361), Fiorenza Giuseppe (362), Fiorenza Angelo (363), Bonanni Ida e Maria Pia (364), Putini Settimio (365), Grifoni Enza (366), D'Angelo Santa (367), Moriconi Ercole (368), Moretti Paolo (369), Pomponi Umberto (370), Riccardi Luisa (371), Bonanni Franco (372), Placidi Amerigo (373), Di Tommaso Ines (374), Melozzi Luigi (375), Seccaroni Rosanna (376), Pandolfi Sabatino (377), Di Filippo Felicità (378), Pomponi Antonio (379), D'Alessio Maria Luisa (380), Guarnieri Roberto (381), De Angelis Cesare e Melozzi S. (382), Alegiani Giuseppe (383), Pandoli Emilio (384), Pandolfi Berardino (385), Eresi Ausili Domenico (386), De Simone Anna Maria (387);

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati del piano particolareggiato in esame, presentati all'Assessorato all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale;

CHE il sopracitato Comitato tecnico con voto n. 127/3 emesso nell'adunanza del 22 marzo 1986, ha espresso il parere che il piano particolareggiato di che trattasi sia meritevole di approvazione con le modifiche le raccomandazioni e le integrazioni specificate nei «considerato» del voto stesso che qui di seguito integralmente si trascrivono:

CONSIDERATO i piani particolareggiati di cui trattasi, adottati dal Consiglio comunale di Amatrice con deliberazione n. 47 del 14 aprile 1980, interessano 68 nuclei abitati disseminati nell'agro, raggruppati in tre distinti comprensori, per i quali vengono formulate proposte specifiche tendenti, secondo la Civica Amministrazione, all'attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di approvazione del P.R.G. vigente.

Per il perseguimento dell'obiettivo predetto tali piani si pongono però in variante al citato strumento urbanistico ed, infatti, in tal modo sono da intendersi adottati, sebbene la deliberazione succitata non faccia, come sarebbe stato necessario, per la loro pubblicazione, alcun riferimento né all'art. 9 né all'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e sue successive modifiche e integrazioni.

Anche la zonizzazione adottata, non è canonica, nel senso che il Comune ha interpretato il termine «ZONA» usato dall'art. 17 della legge n. 765/67 non necessariamente come indicativo di superfici di una certa estensione in cui sia possibile realizzare una pluralità di edifici, ma come termine che può anche riferirsi ad aree di limitata ampiezza, nelle quali sia consentita una sola costruzione specie se di notevole entità.

La scelta effettuata, di natura essenzialmente programmatica, discende indubbiamente dall'accertata diffusione capillare degli abitati sul territorio, dovuta ad una stretta correlazione fra attrezzature agricole e terreni coltivati in un ambito montano accidentato quale è quello di Amatrice e quindi, da una organizzazione territoriale che vincola pesantemente le scelte stesse.

Il Comune ha inteso, pertanto, con gli strumenti urbanistici di cui trattasi di non abbandonare il territorio urbanizzato costituito dall'insieme del capoluogo e delle 68 frazioni, proponendosi di diffondere la nuova edificazione in aree da edificare nel rispetto del tradizionale aspetto dei preesistenti abitati.

Questi piccoli centri sono in gran parte organizzati intorno ad un agglomerato più antico che in genere è costituito da edilizia aggregata ad elevata densità insediativa al quale si sono aggiunte espansioni costituite prevalentemente da costruzioni singole per uso abitativo o per attrezzature agricole sfrangiate rispetto ai nuclei originari.

L'attuale destinazione d'uso delle zone interessate, secondo la normativa del P.R.G. vigente è quella agricola (zone E) nell'ambito della quale sorgono le frazioni con la possibilità di realizzare in esse solo costruzioni di carattere agricolo. Nelle zone A che costituiscono gli originari nuclei delle frazioni, la stessa normativa permette il solo restauro conservativo ferme restando le destinazioni specifiche.

La lettura delle planimetrie e delle relative norme, che statuiscono la possibilità di attuare modifiche delle destinazioni d'uso agricole predette rende ragione della modifica introdotta dalle norme stesse alla struttura originaria del P.R.G. Tale modifica mira infatti ad una trasformazione dei vari nuclei abitati nel loro complesso giustificata dalla Civica Amministrazione sulla base della constatazione che la tradizionale disseminazione delle frazioni sul territorio ha perso gran parte del suo significato, sia per via del sensibile deprezzamento subito dalle attività agricole, sia per via delle attuali più facili possibilità di mobilità degli abitanti che li rende disponibili a molteplici attività differenziate.

Inoltre, la drastica riduzione degli allevamenti di ovini, cui buona parte della popolazione era dedita, determina anche una indiretta trasformazione del territorio agricolo, originariamente utilizzato fino a quote molto elevate esclusivamente per attività pastorizia.

Le conseguenze di quanto predetto risultano dai dati ufficiali i quali dimostrano che sebbene il decremento della popolazione residente non abbia comportato un decremento della popolazione attiva (da 1190 addetti nel 1971 ai 1211 addetti nell'81), essa è stata tuttavia penalizzata in alcuni rami di attività fra i quali quello agricolo che è sceso dai 443 addetti del '71 ai 313 addetti dell'81.

Presumibilmente questa percentuale è destinata a decrescere ove si consideri che gli addetti al settore agricolo nell'ambito Comunale sono il 9,4% della popolazione contro una media provinciale del 4,50%.

Nel complesso, sull'intero territorio di Amatrice si registra una evoluzione della popolazione attiva che risulta incrementata negli addetti al settore dei servizi privati e delle costruzioni e diminuita negli addetti al settore estrattivo ed al settore primario con conseguente trasformazione dei relativi insediamenti, che risentono anche degli effetti di una riscoperta delle numerose risorse locali da parte di una popolazione fluttuante in cerca di ospitalità per vacanze brevi o per pendolarismo di fine-settimana.

L'ipotesi di organizzare turisticamente i Monti della Laga tramite la creazione di un parco e di eventuali attrezzature sciistiche incentiva, peraltro, il riuso più completo degli antichi centri abitati dell'altopiano destinati ad integrarsi con quelli a valle per dal luogo ad un'organica e completa valorizzazione integrata delle risorse esistenti.

Alla luce di quanto innanzi rappresentato, per valutare correttamente il presumibile fabbisogno abitativo dei 68 nuclei oggetto dei piani particolareggiati di cui trattasi, risulta indispensabile un riesame delle quantità assentite — anche se solo per un limitato numero di essi — nel provvedimento regionale di approvazione del Piano regolatore generale, tenuto conto che all'epoca di tale provvedimento l'analisi relativa si fondava su dati incerti ed empirici o, quanto meno, su dati non ricavati secondo una metodologia di rilevamento omogenea per tutto il territorio regionale. E ciò, soprattutto, in relazione al fatto che nel ripetuto provvedimento regionale veniva ritenuto sufficiente alle necessità di espansione delle frazioni di Amatrice un numero di 1000 vani soltanto, senza alcun conto di un possibile qualsivoglia sviluppo socio-economico delle frazioni medesime.

Il riesame in questione non può peraltro trascurare la imprescindibile necessità di conservare, anche se con eventuali ristrutturazioni, l'insieme degli insediamenti esistenti sul territorio, riconoscendosi in tale azione l'unica possibilità concreta di un graduale recupero di attività primarie diversamente destinate ad un progressivo e costante depauperamento.

Non v'è dubbio, infatti, che gli insediamenti predetti hanno avuto, e possono avere tuttora, una rilevanza di grande rilievo nello sviluppo di Amatrice, tenuto conto che essi assommano già al censimento ufficiale del 1951 il patrimonio abitativo più cospicuo destinato esclusivamente alla locale popolazione stabilmente residente.

Per valutare quindi l'entità complessiva del fabbisogno abitativo del comune in questione, appare innanzitutto necessaria un'analisi delle effettive attuali disponibilità di tale patrimonio che possono verosimilmente ritenersi ridotte di un 25% circa rispetto a quelle di cui al succitato censimento, per via della impropria destinazione agli usi abitativi di locali che non possedevano, né posseggono, i requisiti igienico-funzionali che consentono di confermarne la originaria destinazione.

Tale riduzione, unitamente a quella derivante dall'invecchiamento del patrimonio edilizio realizzato tra il 1951 ed il 1971, fornisce, per differenza con il totale censito, la misura in cui è da ritenersi effettivamente fruibile l'intero patrimonio disponibile, in ragione anche della evoluzione del deficit abitativo via via consolidatosi sul territorio che registra al 1981 una dotazione di 1.189 abitazioni per 1.290 famiglie, anche se l'insieme dei 6.160 vani disponibili è stabilmente occupato da sole 3.130 persone.

Da tali dati emerge con evidenza palmare la contraddizione tra uno standard medio abitativo della popolazione residente — apparentemente migliorato sulla base di un'empirica attribuzione di oltre cinque stanze per abitazione — ed un persistente fenomeno di coabitazione, anche se è possibile attribuirlo, almeno in parte, allo sdoppiamento degli originari nuclei famigliari.

Appare comunque di certo che, per operare un corretto approccio all'analisi del fabbisogno abitativo di Amatrice, non è possibile partire dagli ultimi dati censuari dell'81 che non denunciano in che misura sono fruibili per gli attuali bisogni della popolazione le abitazioni e le stanze localmente registrate, anche se esse mostrano, in linea generale, un diffuso fenomeno di sottoccupazione.

Occorre infatti apportare a tali dati le debite detrazioni per il risanamento igienico-strutturale del patrimonio più antico, e le detrazioni necessarie al rinnovo edilizio le quali ultime comprimono, anche se in misura più contenuta, il patrimonio realizzato nel ventennio 1951-1971.

Così operando, l'effettivo patrimonio edilizio sul quale Amatrice può contare attualmente, risulta più vicino a 12.000 stanze che non a 13.974 stanze così come rilevato dall'ultimo censimento effettuato, giacché da queste occorre detrarre ben 1.490 stanze per il predetto risanamento ed altre 460 stanze per il rinnovo edilizio.

Né consegue che, con le previsioni di sviluppo ritenute ammissibili dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G. vigente (800 stanze per la popolazione residente del capoluogo e 3.475 stanze per la popolazione salturaria o stazionale, sempre del capoluogo) le capacità ricettive globali di Amatrice per il decennio 1979-1988 dovrebbero portare il locale patrimonio edilizio a circa 16.300 stanze.

Tali capacità, con l'aggiunta delle 2.026 nuove stanze previste dai piani particolareggiati in variante predisposti dall'Amministrazione comunale per le 68 frazioni del territorio, verrebbero ad elevarsi a circa 18.300 che sono da ritenersi appunto corrispondenti alla proposta conclusiva cui perviene l'Amministrazione stessa nell'intento di fornire una risposta all'insieme delle locali istanze di sviluppo, senza alcun conto però delle 1.472 stanze che la stessa Amministrazione ha ritenuto potervi aggiungere con l'accoglimento delle numerose osservazioni pervenute nel corso della pubblicazione dei piani medesimi.

Non può pertanto disconoscersi, in linea di principio, la validità concettuale delle singole proposte formulate in sede di adozione dei predetti piani che, se da un lato tendono a stimolare una ripresa o consolidamento delle attività agricole nei territori di pertinenza dei 68 nuclei individuati, dall'altro, appaiono finalizzate a promuovere un processo di riconversione parziale di tali attività capace di valorizzare e sviluppare in termini sostanzialmente contenuti il patrimonio edilizio esistente.

Le proposte operate, tuttavia, non sempre sono di facile lettura negli elaborati predisposti, che raggruppano i nuclei pianificati in tre distinti comprensori rappresentati con grafia e metodologia non omogenea e base cartografica a scala ed origine diversa. Peraltro, gli elaborati predetti individuano la sola ubicazione planimetrica degli interventi previsti, tabellando le masse, le altezze ed, in genere, quanto attiene ai contenuti dei piani particolareggiati in ciascuna delle tavole che questi ultimi rappresentano.

Tale procedimento, sebbene non del tutto ortodosso, appare tuttavia in gran parte giustificato del tipo di disaggregazione delle aree destinate a nuovi sviluppi residenziali per ciascun nucleo preso in esame, le quali tendono a promuovere insediamenti radi svincolati dalla orditura di un vero e proprio tessuto urbano ed attestate, nella quasi totalità dei casi, alla viabilità esistente che non prevede modificazioni di rilievo.

Ciò malgrado, non appare possibile convenire su tutte le previsioni contemplate nei piani particolareggiati in questione giacché, così facendosi, si correrebbe il rischio di produrre una perdita della identità architettonica ed ambientale dei vari nuclei, soprattutto di quelli compresi nel comprensorio n. 3 rappresentati, peraltro, con cartografia di base di difficile lettura, suscettibile di produrre errori per discordanti indicazioni, (vedi, ad esempio, le tavole n. 6-07 di Collemoresco, n. 6-08 di Colle Troio, n. 6-10 di Cormelle, n. 6-11 Somo, n. 6-21 Torrita, n. 6-23 Varoni).

È da prescrivere pertanto che il Comune corregga le inesattezze contenute nelle succitate tavole, predisponendo altresì per il comprensorio 3 una cartografia conforme a quella prodotta per i comprensori n. 1 e n. 2.

Inoltre, per garantire che gli abitati esistenti non vengano sconvolti da interventi non compatibili con il loro originario carattere, tenuto conto che essi ancorché non inseriti in zona tutelata, sono di interesse ambientale, è necessario che il Comune di Amatrice produca, per quelli eventualmente non soggetti al regime della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, adeguati rilievi e conseguenti ipotesi grafiche di assetto degli insiemi, in modo da consentire una verifica della qualità e della dimensione degli interventi che si intendono effettuare.

In assenza di dette indicazioni è da prescrivere che per tutti i 68 nuclei di cui ai piani particolareggiati in questione, gli interventi sulle volumetrie esistenti siano limitati al solo restauro e consolidamento, così come definito dall'art. 31 della legge n. 457/78.

Per quanto riguarda i previsti ampliamenti dei ripetuti nuclei, allo scopo di non congelare del tutto l'attività edilizia sostanzialmente legata ad un riconosciuto fabbisogno abitativo, sono da ritenersi ammissibili soltanto quelli relativi ai seguenti nuclei con i correttivi che verranno per ciascuno di essi, volta per volta indicati:

A) *Frazioni ricadenti nel comprensorio n. 1*

- 1) Tavola di P.R.G. 8/1: Cornillo Nuovo:
agglomerato attuale vani 235;
ampliamento previsto vani 44;
totale vani programmati 309.

È da prescrivere che dai piccoli interventi previsti in tali tavole siano da escludere quelli sul versante Sud (particelle 533/531/530/523/593) al fine di tutelare le visuali esistenti e che i due interventi ubicati verso Sud-Ovest oltre la strada Comunale rispetto all'abitato, rispettino una distanza minima di 30 metri dal ciglio stradale.

- 2) Tavole 7/1 e 8/2: Casteltrione, Preta, Capricchia:
agglomerati attuali vani 860;
ampliamento previsto vani 72;
totale vani programmati 932.
- 3) Tavola 8/3: Retrosi, Fiumata, Cossara, Moletano, Colloceta, Ferrazza S. Martino, Francucciano:
agglomerati attuali vani 625;
ampliamento previsto vani 247;
totale vani programmati 872.

È da prescrivere, per un opportuno contenimento dell'espansione urbana e una migliore tutela ambientale, la eliminazione di tutti gli interventi siti nelle località Ferrazza S. Martino, Francucciano ed altresì la eliminazione di tutti gli interventi siti ad est degli abitati di Colloceta, Moletano e Cossara.

- 4) Tavola 7/3: Collapagliuca:
agglomerato attuale vani 173;
ampliamento previsto vani 52;
totale vani programmati 225.

È altresì da prescrivere che la zonizzazione prevista sul fronte Sud dell'abitato relativa alle particelle 325/326/327/328/202, sia ridimensionata in modo da consentire il 50% della consistenza prevista su ciascuna delle medesime particelle catastali.

- 5) Tavola 8/6: Cossito:
agglomerato attuale vani 160;
ampliamento previsto vani 25;
totale vani programmati 185.
- 6) Tavole 7/10 e 8/7: Saletta:
agglomerato attuale vani 208;
ampliamento previsto vani 41;
totale vani programmati 249.
- 7) Tavola 6/11: Petrana:
agglomerato attuale vani 54.

È da prescrivere che il previsto intervento per edilizia alberghiera (non riportato nella legenda della tavola) su un'area di 4.000 mq compresa in un lotto di circa 10.000 mq non venga effettuato a contatto con il centro storico e ciò può essere ottenuto classificando le due particelle 189 e 190, della superficie di circa 6.000 mq, come verde privato non edificabile.

- 8) Tavola 8/5: Rocchetta:
agglomerato esistente vani 104;
ampliamento previsto vani 64;
totale vani programmati 153.

È da prescrivere che gli interventi proposti siano realizzati con tipologie edilizie adeguate all'ambiente, mediante l'applicazione di un indice di utilizzazione fondiaria non superiore a 0,50 mc/mq e la limitazione delle fronti degli edifici a 12 m.

- 9) Tavole 7/5 e 8/4: S. Angelo, Faizzone:
agglomerati esistenti vani 361;
ampliamento previsto vani 130;
totale vani programmati 491.

È opportuno che in sede di controdeduzioni il Comune riduca le aree di sedime edificabili in modo da permettere la realizzazione di edifici di adeguata tipologia.

È da prescrivere inoltre che la previsione delle due aree alberghiere site rispettivamente ad est dell'abitato di S. Angelo e in aderenza all'abitato del suddetto centro venga eliminata dalla zonizzazione, riportando le aree medesime alla originaria destinazione agricola.

- 10) Tavole 7/5 e 8/4: Sommati:

Poiché la zonizzazione proposta dalla variante avvolge completamente l'abitato, consentendo interventi edilizi non compatibili con il contesto ambientale nel quale il medesimo ricade, è da prescrivere che tutti gli interventi previsti a Sud dell'abitato oltre la strada Amatrice-Sommati, la prosecuzione della stessa verso il centro abitato e la strada comunale Viananze vengano annullati, unitamente all'altro intervento edilizio previsto a contatto con il centro abitato insistente sulla particella 536.

Altresì da prescrivere l'ablazione degli interventi siti a Nord della strada S. Petrone in modo da evitare la diretta espansione dell'abitato oltre la comunale per Sommati.

Anche il previsto intervento alberghiero sulle particelle 17 e 18 non appare compatibile con il contesto ambientale nel quale verrebbe ad inserirsi. Esso è pertanto da eliminare prescrivendo, in sua vece, un moderato ampliamento, pari al 30% del volume esistente dei locali attualmente destinati ad esercizio pubblico con l'avvertenza che l'intervento potrà essere realizzato con altezze massime di due piani fuori terra, e con tecniche edilizie tradizionali.

Per lo stesso motivo è da prescrivere che gli ampliamenti previsti a Nord dell'abitato vengano ridotti sui lotti 332 e 208 a due interventi singoli, ciascuno dei quali realizzato su lotto di 600 mq con indice di cubatura pari a 0,50 mc/mq.

- 11) Tavola 7/3: Prato, Cascello Voceto:

(nella tavola in questione è previsto anche l'insediamento di Collepagliuca indicato al precedente n. 4).

Per questa Zona la zonizzazione proposta non consente la individuazione di sufficienti ed accertabili criteri di intervento, per cui è da prescrivere l'ammissibilità dei soli interventi edilizi siti fra gli abitati di Cascello e Prato, a completamento di un'area già interessata da un processo edilizio. Detti interventi dovranno essere ridimensionati al 50% della proposta consistenza.

B) Frazioni ricadenti nel comprensorio n. 2

- 11) Tavola 6/1: S. Giorgio, S. Giusta, La Conca:
agglomerati esistenti vani 464;
ampliamento previsto vani 101;
totale vani programmati 535.

Per la frazione S. Giusta è inoltre da prescrivere l'inserimento delle costruzioni ricadenti nella particella 209 in zona A subordinando gli interventi alle relative norme di attuazione.

L'ampliamento previsto in adiacenza all'accesso Sud-Est all'abitato, potrà essere attuato rispettando l'allineamento verso valle dell'abitato stesso e con tipologie che prevedano linee di colmo ed altezze assolute inferiori a quelle dei fabbricati esistenti.

Per la frazione di S. Giorgio è da prescrivere, infine, l'ablazione della previsione di insediamento prevista verso il lato Sud del centro storico, insistente sulla particella n. 9.

- 12) Tavola 6/2: Configno, S. Benedetto, Colli, Musicchio:
agglomerati esistenti vani 796;
ampliamento previsto vani 161;
totale vani programmati 967.

Per l'abitato di Configno è necessario raccomandare una particolare attenzione in sede di attuazione del piano particolareggiato, al fine di pervenire ad un recupero ambientale delle abitazioni già ristrutturate con interventi non accettabili nei riguardi appunto della salvaguardia dell'ambiente.

Per l'abitato di Colli è da prescrivere che l'espansione venga attuata con edifici che non superino i m. 6.50 dall'attuale piano di campagna.

La stessa modifica deve essere prescritta per le espansioni previste a Sud dell'abitato di Musicchio, mentre deve essere defalcata dalla zonizzazione l'area interna al centro abitato ed insistente sulla particella n. 122 in quanto si propone come un peggioramento delle morfologie dell'abitato.

C) *Frazioni ricadenti nel comprensorio n. 3*

- 13) Tavola 6/16-17: Pinaco, Arafranca:
agglomerati esistenti vani 375;
ampliamento previsto vani 107;
totale vani programmati 482.

La zonizzazione è accettabile alle seguenti due condizioni:

1) che sia imposto un vincolo di rispetto di 100 m dall'esistente chiesa sita sul versante Est dell'abitato;

2) che tutti gli interventi proposti siano ridimensionati in modo da poter realizzare costruzioni, con cubatura massima pari a 500 mc ed altezze massime di 6,50 m.

- 12) Tavola 6/19: S. Lorenzo a Pinaco:
agglomerato esistente vani 107;
ampliamento previsto vani 240;
totale vani programmati 347.

- 13) Tavola 6/14: Pasciano:
agglomerato attuale vani 184.

La variante non prevede zone di ampliamento.

- 14) Tavola 6/12: Forcelle:
agglomerato attuale vani 105.

La variante non prevede zone di ampliamento.

- 15) Tavola 6/09: Cornelle di Sopra:
agglomerato esistente vani 53;
ampliamento previsto vani 10;
totale vani programmati 83.

- 16) Tavola 6/04/05: Casali di Sopra, Casali di Sotto:
agglomerato attuale vani 165.

La variante non prevede zone di ampliamento.

- 17) Tavola 6/02: Bagnolo:
agglomerato esistente vani 143;
ampliamento previsto vani 10;
totale vani programmati 153.

È da prescrivere l'ablazione degli interventi previsti al di fuori del perimetro abitato.

- 18) Tavola 6/01: Aleggìa:
agglomerato attuale vani 70.

La variante non prevede zone in ampliamento.

Per quanto riguarda le aree che, ai fini delle utilizzazioni proposte nei piani particolareggiati succitati, non sono state ritenute ammissibili, è da prescrivere la loro restituzione alla originaria destinazione agricola, ad eccezione di quelle ricadenti all'interno dei nuclei abitati che assumeranno la destinazione di «verde privato». L'utilizzazione di tali aree dovrà pertanto soggiacere alla disciplina dettata dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente, rispettivamente, per le zone «E/I» e «V».



Le previsioni relative ai nuclei abitati non citati tra quelli innanzi indicati non appaiono nel complesso ammissibili, giacché in sommo grado presentano le carenze generalmente riscontrate in tutti i piani particolareggiati predisposti per i tre comprensori in cui l'Amministrazione comunale di Amatrice ha inteso suddividere il proprio territorio in particolare:

A) *I nuclei ricadenti nel comprensorio n. 1*, rappresentati nella tavola 8/4, Casale, Collalto, S. Capone, S. Tommaso, registrano una disordinata ed attiva trasformazione edilizia, con interventi eseguiti, soprattutto nei centri di S. Tommaso e di Collalto, con tecniche e finiture non accettabili. Peraltro, l'espansione ad Est di Collalto viene realizzata in zona dominante senza alcun disegno urbanistico, con caratteristiche che alterano sensibilmente gli insiemi esistenti. Così pure le espansioni site a Nord della frazione di Casale che distruggono le visuali dalla sovrastante strada di collegamento.

Il piano particolareggiato predisposto per questo gruppo di frazioni è, pertanto, assolutamente inadeguato giacché conferma le tendenze sinora localmente espresse. Esso non è quindi meritevole di approvazione.

Anche la zonizzazione proposta per i nuclei di S. Lorenzo e Flaviano, Rio, rappresentata nella tavola 7/8 determina una saldatura fra i due centri e gli interventi singoli sono fuori scala rispetto all'edilizia preesistente.

I piani particolareggiati di tali nuclei, così come quello di Cornillo Vecchio, rappresentato nella tavola 7/4, che presenta le stesse caratteristiche, non sono perciò meritevoli di approvazione.

B) *I nuclei ricadenti nel comprensorio n. 2*, rappresentati nella tavola 6/1 Lago Scandarello, Casalene, Poggio Vitellino, sebbene i relativi piani non prevedano ampliamenti in quelli che riguardano gli abitati di Scardarello, Casalene, propongono tuttavia interventi sulle aree a vocazione agricola contraddistinte con le particelle 104/106, che non appaiono giustificati, né compatibili con il contesto ambientale. I predetti piani sono anch'essi improponibili e, quindi, non meritevoli di approvazione.

C) *I nuclei ricadenti nel comprensorio n. 3*, rappresentati nelle tavole 6/06 (Collegentilese); 6/11 (Bomo); 6/15 (Patarico); 6/18 (Rocca Passa); 6/21/22 (Torrita, Torricella); 6/23 (Varani) e 6/20 ed allegato Scai, sono preordinati dai corrispondenti piani a ricevere una edificazione sparsa sul territorio che non configura un qualsivoglia assetto urbanistico dei nuclei stessi. Peraltro, l'ubicazione dei nuovi interventi è in maggior parte attestata su aree dominanti la variante della Salaria, senza alcun conto che da quest'ultima si gode verso Nord-Ovest un'ampia zona, dominata da Collegentilese, e caratterizzata dagli interventi edilizi tradizionali.

I piani in questione, se attuati, provocherebbero una profonda modifica del paesaggio esistente che è assolutamente necessario evitare, così come è necessario evitare che si snaturino le caratteristiche ambientali degli antichi abitati che, nel caso di Scai, le proposte progettuali tendono a soffocare con nuove edificazioni.

Solo in quest'ultimo nucleo è da ritenersi possibile, tuttavia, la sola ristrutturazione urbanistica di vecchi fabbricati da attuare fino ad un massimo di 500 mc. per ciascun edificio e, comunque, entro i limiti del 30% di aumento della cubatura esistente, realizzata in modo da rispettare il tradizionale aspetto degli insediamenti esistenti.

Gli stessi rilievi sono da formularsi nei riguardi delle previsioni operate dai piani particolareggiati di «Casale Bucci» (Tav. 6/03), «Collemoresco» (Tav. 6/07), «Colle Traio» (Tav. 6/08), «Cornelle di Sotto» (Tav. 6/10), e «Nommisci» (Tav. 6/13), per cui anche essi non appaiono meritevoli di approvazione.

Tenuto conto di quanto innanzi rappresentato circa i limiti dell'ammissibilità dei piani in questione, la previsione complessiva dei medesimi viene ad essere contenuta in circa 1.300 nuovi vani, corrispondente ad un analogo numero di abitanti, che, nel complesso, appare accettabile.

È da rilevare ad ogni modo che per l'utilizzazione delle aree a tali nuovi vani corrispondente è necessario che l'Amministrazione comunale produca la documentazione di cui all'art. 3, lettera e-bis) della legge regionale 12 giugno 1972, n. 72, modificato dall'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, che regola il regime urbanistico dei terreni di uso civico.

Per quanto riguarda la viabilità proposta, con i piani in questione, quella che si riferisce ai nuovi interventi a livello territoriale rappresentata nelle tavole 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 denominate «morfologia territoriale», non appare ammissibile, giacché, così come proposta, senza il supporto di accurate analisi che ne giustificano la previsione e ne documentino le reali possibilità di realizzazione, si traduce in una indebita interferenza sull'integrità dell'ambiente. È da prescrivere, pertanto, la sua completa ablazione con la restituzione delle aree da essa interessate alla originaria destinazione agricola.

Circa le opposizioni presentate in sede di pubblicazione dei piani, sulle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con la deliberazione n. 107 del 28 luglio 1981 in base ai criteri espressi nella relazione dei progettisti, ritenendo che le opposizioni meritevoli di accoglimento non «alterino i principi ispiratori della pianificazione», la Sezione è dell'avviso che esse vadano totalmente respinte, giacché l'accoglimento predetto, mirante alla difesa d'interessi privati, anche se parziale, si pone in contrasto sia con le necessità del fabbisogno abitativo così come innanzi analizzato, sia con la tutela ambientale la cui osservanza rigorosamente s'impone per il territorio amatriciano e sia, infine, con l'indispensabile necessità di procedere alla predisposizione di un disegno di assetto di ciascun nucleo il più possibile coerente con i caratteri dominanti, che nello stesso interesse dello sviluppo ipotizzato sono da salvaguardare.

CONSIDERATO che con il citato voto n. 127/3 il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso l'avviso che le modifiche richieste — ivi comprese quelle conseguenti alla decisione sulle opposizioni — possono essere introdotte d'ufficio in sede di approvazione del piano particolareggiato di che trattasi ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la nota 22 luglio 1986, n. 2932, con la quale l'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio ha comunicato tali modifiche al Comune di Amatrice invitandolo a provvedere alla pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 15 della vigente legge urbanistica 17 settembre 1942, n. 1150, ed a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

CONSIDERATO che il citato Comune di Amatrice ha provveduto ai sensi di legge alla pubblicazione delle modifiche richieste e che a seguito di tale pubblicazione sono state presentate le sottelencate n. 11 opposizioni:

Gianni Emidio (1), D'Angelo Lina (2), Marri Mario e Silvestro (3), Perotti Epifanio (4), Plini Piero (5), Angelini Agostino (6), Perotti Anacleto (7), Fiorenza Angelo (8), Fiorenza Angelo (9), Di Giacomo Michele (10), Buffa Antonio e f.lli (11);

CHE fuori dei termini prescritti e direttamente all'Assessorato all'Urbanistica è stata presentata una opposizione a firma Cesarei Maurizio;

CHE il medesimo Comune con delibera consiliare 15 dicembre 1986, n. 270, ha formulato le seguenti controdeduzioni alle modifiche richieste dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale: «Le limitazioni previste a pagina 11 comuni 3 e 4 del più volte citato voto siano riconsiderate in quanto per l'intero territorio comunale, a seguito delle scosse telluriche del 19 settembre 1979, sono stati approvati i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 14 aprile 1980, n. 57 che tra l'altro prevede interventi non limitativi nelle volumetrie degli edifici pur conservando questi le caratteristiche ambientali esistenti. L'ampliamento previsto per la frazione S. Lorenzo a Pinaco in ragione di 240 vani (agglomerato esistente vani 107) sembra eccessivo in ragione alle necessità direttive della frazione stessa e pertanto si chiede allo scopo di evitare una profonda modifica del paesaggio esistente, l'eliminazione in toto di detta previsione»;

CONSIDERATO che la delibera consiliare n. 270 e le opposizioni sono state sottoposte da parte dell'Assessorato all'Urbanistica e all'Assetto del Territorio all'esame del Settore Tecnico della Pianificazione comunale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

VISTO il parere n. 718 emesso in data 5 ottobre 1987 con il quale il predetto Settore Tecnico ha espresso il seguente avviso al riguardo:

CONSIDERATO le motivazioni adottate dal Consiglio Comunale di Amatrice con la deliberazione n. 270 del 15 dicembre 1986, relativa alle controdeduzioni al voto n. 127/3,

espresso dalla 1ª Sezione del C.T.C.R. nell'adunanza del 22 marzo 1986 sui piani particolareggiati di cui trattasi, non appaiono né chiare, né pertinenti, giacché si fondano, da una lato, sull'esistenza di «piani di recupero del patrimonio edilizio esistente» dei nuclei in esame, ai sensi della legge 14 giugno 1980, n. 57, senza citarne e documentarne la relativa adozione ed approvazione, e, dall'altro, su supposte limitazioni alle strutture danneggiate dal sisma del '79 che in effetti il voto non contempla.

Peraltro, elementi di riferimento al succitato piano di ricostruzione non emergono dagli elaborati progettuali dei 68 nuclei di cui ai piani in esame, né il Comune ha provveduto a fornirli successivamente alla loro adozione, né ancora li ha forniti dopo esplicita richiesta del Settore che apprendeva l'esistenza di detti piani solo dalla deliberazione di controdeduzione innanzi indicata.

Non si è resa possibile perciò in questa sede la «riconsiderazione» chiesta dal Consiglio Comunale delle determinazioni assunte dalla 1ª Sezione del Comitato sui ripetuti piani particolareggiati, di guisa che eventuali discrasie che dovessero effettivamente riscontrarsi dal raffronto di questi ultimi con le previsioni del citato piano di ricostruzione — una volta accertatane l'efficacia — potranno essere convenientemente risolte dal Consiglio Comunale stesso attraverso l'istituto della variante da assumersi nei modi e forme di legge.

Appare tuttavia importante riconfermare, in proposito, quanto già significato nel voto 127/3, circa la necessità di limitare gli interventi sulle volumetrie esistenti aggregate nel centro dei 68 nuclei al solo restauro e consolidamento, così come definito dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non avendo l'amministrazione comunale provveduto a correggere le inesattezze contenute in alcuni elaborati grafici, né a produrre la cartografia richiestagli per i centri dei nuclei non inseriti in zone tutelate, ma che tuttavia posseggono caratteristiche ambientali meritevoli di essere salvaguardate e, perciò, da sottoporre ad una attenta verifica della qualità e delle dimensioni degli interventi attraverso una specifica proposta progettuale.

Pertanto, ogni proposta relativa ad un eventuale restauro urbanistico dei ripetuti aggregati, i quali costituiscono, per ciascun nucleo, anche se in embrione, il centro più antico d'incontro e di vita sociale della popolazione residente e posseggono spiccati caratteri paesistici ed ambientali, sottoposti o non a vincolo di tutela specifica, dovrà costituire un progetto attuativo in variante al piano particolareggiato di appartenenza da adottare ed approvare anch'esso nei modi e forme di legge.

Per quanto riguarda la richiesta eliminazione dell'ampliamento previsto per la Frazione di S. Lorenzo a Pinaco si ritiene che esso non dia luogo a provvedere, in quanto non rientra tra gli argomenti sui quali il Consiglio Comunale di Amatrice è stato chiamato a controdedurre. Tale ampliamento, riconosciuto ammissibile dalla 1ª Sezione del Comitato, risulta infatti proposto dallo stesso Comune che ora intende disattenderlo, con il piano particolareggiato della Frazione adottato con deliberazione consiliare n. 47 del 17 aprile 1980.

Circa le 11 opposizioni prodotte a seguito della pubblicazione del voto licenziato dalla ripetuta Sezione, in merito ai piani particolareggiati di cui trattasi, si ritiene che siano incompatibili con le conclusioni del voto medesimo e peraltro non pertinenti, giacché non riferite a specifiche sue prescrizioni, quelle a firma dei sig.ri Marri Mario e Di Giacomo Michele che, pertanto, vanno respinte.

Sono altresì da respingere in quanto ripropongono l'inclusione nei piani di aree di proprietà, già oggetto di precedente opposizione respinta, senza alcuna motivazione che possa farle ritenere congruenti con le previsioni dei piani medesimi già ritenute ammissibili e, comunque, foriere di produrre una disseminazione insediativa avulsa dal contesto territoriale da queste ultime preso in esame, le opposizioni a firma dei sig.ri Gianni Emidio, D'Angelo Lina e Plini Piero.

Le opposizioni presentate dai sig.ri Perotti Anacleto, Perotti Epifanio, Fiorenza Angelo e Fiorenza Angelo, Buffa Antonio, Angelini Agostino e Cesarei Maurizio (opposizione presentata fuori termine), sono, infine, anch'esse da respingere, giacché riferite a nuclei che per i motivi ampiamente illustrati nel voto controdedotto, non sono da ritenersi meritevoli di approvazione.

Le stesse potranno essere rivalutate autonomamente dal Comune al momento in cui, laddove lo ritenga opportuno, venga nella determinazione di rielaborare correttamente i piani ritenuti nell'attuale stesura inammissibili.

Per quanto precedentemente esposto e considerato, il Settore Tecnico, chiamato a pronunciarsi sulle controdeduzioni comunali al voto n. 127/3, espresso dalla 1ª Sezione del C.T.C., ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, è del

P A R E R E

— che tali controdeduzioni formulate dal Comune di Amatrice con delibera consiliare n. 270 del 15 dicembre 1986 siano da respingere e che, pertanto, siano interamente da confermare le modifiche, gli annullamenti e le prescrizioni contemplate nel voto n. 127/3 espresso dalla 1ª Sezione del C.T.C. regionale nella seduta del 17 aprile 1980;

— che le opposizioni presentate da privati nei modi già descritti nelle premesse, vadano risolte come in precedenza proposto;

— che venga raccomandato al Comune di Amatrice di redigere una chiara cartografia della zonizzazione dei nuclei abitati inseriti nel comprensorio n. 3 ritenuti meritevoli di approvazione con modifiche, con l'osservanza dei criteri esposti nel succitato voto n. 127/3.

CONSIDERATO che appare opportuno fare proprio il sopracitato voto n. 127/3 emesso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale nell'adunanza del 22 marzo 1986, nonché il menzionato parere n. 718 emesso in data 5 ottobre 1987 dal Settore Tecnico della Pianificazione Comunale;

VISTO il parere n. 2035 del 15 aprile 1980 con cui l'Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Rieti - ha espresso parere favorevole in merito al piano particolareggiato in esame ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, subordinatamente all'osservanza - in sede esecutiva - delle seguenti prescrizioni;

a) il piano di posa delle fondazioni dovrà superare lo stato superficiale degradato per raggiungere la roccia sana, potendosi così contare su un substrato idoneo a sostenere carichi anche elevati;

b) nelle aree, particolarmente quelle di compluvio, dove si sono accumulati i materiali derivanti dal dilavamento delle «molasse» (materiali limo argillosi di natura arenacea), aree con materiale non sufficientemente addensato e quindi comprensibile ed a scarsa resistenza al taglio e con presenza nel sottosuolo di acque, le fondazioni dovranno essere profonde (specialmente nelle aree pianeggianti), valutando le fondazioni stesse (per tipo e profondità) caso per caso dopo specifici e particolari sondaggi ed esami del terreno per determinare le portanze, le eventuali possibilità di cedimenti in relazione ai carichi applicati;

D E L I B E R A

Con le modifiche, le prescrizioni e le raccomandazioni specificate nel voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale nel parere del Settore Tecnico della Pianificazione Comunale e nella relazione 15 aprile 1980 n. 2035 dell'Ufficio del Genio Civile di Rieti, riportati nelle premesse, è approvato il piano particolareggiato in variante al P.R.G. vigente nel territorio del Comune di Amatrice, adottato con deliberazione consiliare 17 aprile 1980, n. 47.

Le opposizioni sono decise in conformità alle indicazioni di cui al voto del Comitato Tecnico e al parere del Settore Tecnico della Pianificazione comunale sopraspecificati.

Per l'inizio e per l'ultimazione delle espropriazioni sono fissati rispettivamente i termini di due e quattro anni dalla data della presente deliberazione.

I lavori dovranno avere inizio entro tre anni ed essere ultimati entro 10 anni dalla data medesima.

Il progetto viene vistato dall'Assessore all'Urbanistica in una relazione illustrativa in un testo di norme tecniche d'attuazione, in una planimetria in scala 1:100.000, in sei planimetrie in scala 1:10.000, in 19 planimetrie in scala 1:2.000, in 23 planimetrie in scala 1:1.000, in 19 tavole contenenti planimetrie in scala 1:2.000 e 1:1.000, in tre elenchi catastali, in una planimetria in scala 1:200.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(Omissis)

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Saverio Guccione

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno Landi

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale ha consentito
l'ulteriore corso nella seduta del 25 FEB. 1988 con verbale n. 837/6

Roma, li. - 8 MAR. 1988



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Handwritten signature